



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
Direzione Mercati
Unità Mercati Retail
Piazza Cavour 5
20121 Milano*

Milano, 31 Marzo 2016

Osservazioni al DCO 71/2016/R/gas “Criteri di valutazione della documentazione allegata alle istanze presentate dalle imprese di distribuzione, ai fini del versamento parziale o dell'esonero dal versamento dell'ammontare previsto nei casi di mancata disalimentazione fisica dei punti di riconsegna forniti nel servizio di default distribuzione”

Desideriamo anzitutto ringraziare per la preziosa opportunità di confronto, sottoponendo altresì alcune brevi ma importanti considerazioni di principio.

In linea generale riteniamo importante ribadire la necessità che l'Autorità ponga in essere misure adeguate al fine di responsabilizzare le imprese di distribuzione nelle attività di disalimentazione fisica dei punti di riconsegna.

Più nello specifico, relativamente all'invio della documentazione attestante l'inadempimento (pagg. 16-17) il DCO afferma che la criticità è già stata affrontata con la Delibera 258/15, che ha previsto un obbligo di invio da parte del venditore entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esito positivo della cessazione amministrativa per morosità a seguito dell'impossibilità di disalimentazione. Al riguardo non condividiamo però l'automatica trasmissione di un'ingente mole di documentazione, con un notevole aggravio organizzativo-gestionale sia per i venditori trasmettenti, sia per i distributori riceventi, anche in casi in cui tali informazioni non sarebbero di fatto necessarie. Chiediamo quindi in tal senso di modificare la regola attuale, prevedendo la trasmissione obbligatoria della documentazione attestante l'inadempimento del cliente finale solamente a valle della richiesta del distributore, facendo quindi decorrere i 15 giorni da tale data.

Nel DCO si ribadisce poi che il distributore ai fini dell'esonero deve dimostrare la violazione dell'obbligo da parte del venditore, aggiungendo però che il distributore avrebbe altri strumenti a sua disposizione per aggirare l'ostacolo della mancanza di questi documenti, come



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

l'azione possessoria, che non necessita della dimostrazione di inadempimento. Proporranno quindi che si possano rendere obbligatorie le azioni possessorie per sopperire all'eventuale assenza della documentazione.

Per quanto concernerebbe infine l'obbligo di informare il distributore dell'avvenuto pagamento del cliente finale, ai fini dell'esonero per rigetto del giudice dovuto alla cessazione della materia del contendere (pagg. 15-16), il DCO prevede l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti del venditore inadempiente qualora il regolatore verificasse l'inadempimento. A tal proposito, considerando un naturale margine d'errore, richiederemo che le previsioni sanzionatorie possano prendere forma solo nel caso in cui un venditore reiteratamente non adempia. Va però precisato che, data la non standardizzazione dei flussi con cui tuttora di fatto purtroppo avviene detta comunicazione e la complessità generale del processo, sarebbe opportuno che l'Autorità, prima di avviare un procedimento in tal senso nel caso di un sistematico inadempimento, richiedesse comunque opportuni chiarimenti alla società di vendita, così da consentire nel caso di presentare le eventuali specifiche motivazioni legate all'eventuale non comunicazione al DSO dei pagamenti effettuati.

Restando comunque a piena disposizione per qualsiasi chiarimento nonché futura occasione di confronto in merito, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.

Paolo Ghislandi